

dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo.

6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la disciplina dei contributi inerenti alle licenze individuali e alle autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato sulla base dei criteri indicati nei commi 20 e 21 dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

7. Fino all'emazione del decreto di cui al comma 6 resta ferma la disciplina transitoria di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 2002.

(A.C. 3200-bis-B – Sezione 76)

ARTICOLO 90 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 90.

(Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica).

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, è elevato a 250.000 euro.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche »;

b) all'articolo 83, comma 2, le parole: « a lire 10.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « a 7.500 euro ».

4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ».

7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: « organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) », sono inserite le seguenti: « e le società e associazioni sportive dilettantistiche ».

8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da

istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-*bis*, comma 1, la lettera *i-ter*) è sostituita dalla seguente:

« *i-ter*) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 »;

b) all'articolo 65, comma 2, la lettera *c-octies*) è abrogata.

10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: « delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *m*), del citato testo unico delle imposte sui redditi » sono soppresse.

11. All'articolo 111-*bis*, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed alle associazioni sportive dilettantistiche ».

12. Presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica.

13. Il Fondo è disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione all'entità del finanziamento e al tipo di impianto.

14. Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.

15. La garanzia prestata dal Fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo.

16. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.

17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

c) società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

18. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati:

a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:

1) assenza di fini di lucro;

2) rispetto del principio di democrazia interna;

3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;

5) gratuità degli incarichi degli amministratori;

6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;

7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi;

b) le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;

c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

20. Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:

a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;

b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;

c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.

21. Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 20, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.

23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

(A.C. 3200-bis-B – Sezione 77)

ARTICOLO 91 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 91.

(Asili nido nei luoghi di lavoro).

1. Al fine di assicurare un'adeguata assistenza familiare alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti con prole, è istituito

dall'anno 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Ai fini dell'ammissione al finanziamento, i datori di lavoro presentano apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenente le seguenti indicazioni:

a) stima dei tempi di realizzazione delle opere ammesse al finanziamento;

b) entità del finanziamento richiesto, in valore assoluto e in percentuale del costo di progettazione dell'opera;

c) stima del costo di esecuzione dell'opera.

3. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 2 e le relative modalità di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro il 31 marzo 2003. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarità nell'impiego del contributo, il finanziamento è revocato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. I criteri per la concessione dei finanziamenti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, entro il 31 marzo 2003, tenendo conto in ogni caso dei seguenti principi:

a) il tasso di interesse da applicare alle somme rimborsate è determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo;

b) i finanziamenti devono essere rimborsati al cinquanta per cento mediante un piano di ammortamento di durata non superiore a sette anni, articolato in rate semestrali posticipate corrisposte a decorrere dal terzo anno successivo a quello di effettiva erogazione delle risorse;

c) equa distribuzione territoriale dei finanziamenti.

5. Per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse stanziare sul Fondo nazionale per le politiche sociali a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di cui all'articolo 46, comma 2, e nel limite massimo di 10 milioni di euro, sono preordinate le risorse da destinare per la costituzione del Fondo di rotazione di cui al comma 1. Per gli anni successivi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata la quota da attribuire al predetto Fondo di rotazione nell'ambito del menzionato Fondo nazionale per le politiche sociali.

6. Il comma 6 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che la deduzione relativa alle spese di partecipazione alla gestione dei nidi e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, prevista per i genitori e i datori di lavoro, si applica con riferimento ai nidi e ai micro-nidi gestiti sia dai comuni sia dai datori di lavoro. Dalle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 91 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 91.

(Asili nido nei luoghi di lavoro).

Sopprimere il comma 5.

91. 1. Maura Cossutta, Pistone.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Per la costituzione del Fondo di cui al comma 1 è destinata una somma

pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Compensazioni Gruppo DS.

91. 2. Turco, Ventura, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono destinati 20 milioni di euro ai comuni per la costruzione di asili nido.

Compensazioni Gruppo DS.

91. 3. Grandi, Pistone.

(A.C. 3200-bis-B – Sezione 78)

ARTICOLO 92 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 92.

(Esenzioni a favore dei centri sociali per anziani).

1. I centri sociali per anziani gestiti dai soggetti e per le finalità di cui al comma 2, nelle cui strutture ricettive siano installati apparecchi radio-riceventi destinati all'ascolto collettivo, sono esentati dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni. I medesimi centri sono altresì esentati dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per lo svolgimento delle attività indicate nella tariffa allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, svolte occasionalmente e in attuazione delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa ai centri sociali per anziani ge-

stiti da ONLUS, da associazioni o enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, da organizzazioni di volontariato nonché da altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalità rientrano nei principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare siano volte alla socializzazione ed all'integrazione delle persone anziane.

3. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, primo periodo, è presentata dai soggetti legalmente responsabili dei centri per anziani all'Ufficio registro abbonamento radio e TV (URAR-TV) di Torino, e deve riportare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, secondo periodo, è presentata, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente.

4. Per l'attuazione del presente articolo è istituito un apposito fondo che costituisce limite di spesa. Tale fondo è definito in 300.000 euro annui.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 92 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 92.

(Esenzioni a favore dei centri sociali per anziani).

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 300 mila euro con le seguenti: 400 mila euro.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Comunisti italiani.

92. 1. Pistone.

(A.C. 3200-bis-B – Sezione 79)

ARTICOLO 93, ALLEGATO 2 E TABELLE A, B, C, D, E, F NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

TITOLO IV

NORME FINALI

ART. 93.

(Fondi speciali e tabelle).

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2003-2005, restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2003 e triennio 2003-2005, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2003, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

7. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati

nell'allegato 2. All'articolo 46, comma 1, della citata legge n. 448 del 2001, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con autonoma evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative ».

8. Al fine di ricondurre all'unitario bilancio dello Stato le gestioni che comunque interessano la finanza statale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione. A decorrere dal 1° luglio 2003 le altre gestioni fuori bilancio, fatto salvo quanto previsto dagli articoli da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e successive modificazioni, sono ricondotte al bilancio dello Stato alla cui entrata sono versate le relative disponibilità per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base. L'elenco delle gestioni fuori bilancio, esistenti presso le amministrazioni dello Stato dopo le operazioni previste dal presente comma, è allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

ALLEGATO 2
(Articolo 93, comma 7)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 (in euro)
<i>Ministero dell'economia e delle finanze</i>	
Calamità naturali	254.035.000
Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, c. 5.....	2.582.000
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 45, c. 1.....	5.000.000
Legge 31 dicembre 1991, n. 433, art. 1, c. 1.....	180.760.000
Legge 2 maggio 1990, n. 102	65.693.000
Incentivi alle imprese.....	204.001.000
Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 18, c. ottavo e nono.	103.292.000
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, c. 2.....	25.823.000
Decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.....	36.152.000
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, c. 1.....	38.734.000
Difesa del suolo e tutela ambientale.....	82.116.000
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 141, c. 1.....	23.757.000
Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 12.....	5.165.000
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, c. 15.....	1.549.000
Legge 31 gennaio 1994, n. 97	51.645.000
 <i>Totale Ministero dell'economia e delle finanze</i>	 <i>540.152.000</i>

segue: ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 (in euro)
<i>Ministero della giustizia</i>	
Edilizia penitenziaria e giudiziaria	137.367.207
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787.....	116.708.931
Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n. 259	20.658.276
<i>Totale Ministero della giustizia</i>	<i>137.367.207</i>
<i>Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>	
Università e ricerca	348.337.743
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 5	28.405.000
Legge 10 gennaio 2000, n. 6	10.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 108, c. 7.....	46.481.121
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 104.....	115.493.707
Decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, art. 8- <i>nonies</i> , c. 1, lett. c).....	20.658.000
Decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, art. 8- <i>nonies</i> , c. 1, lett. a).....	43.124.000
Legge 21 febbraio 1980, n. 28	34.783.372
Decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, art. 13.....	49.063.405
Edilizia universitaria.....	201.447.393
Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, c. 8.....	158.228.000
Legge 3 agosto 1998, n. 295, art. 3, c. 2.....	820.393
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, c. 90.....	42.399.000
<i>Totale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>	<i>549.785.136</i>

segue: ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 (in euro)
<i>Ministero dell'interno</i>	
Enti locali.....	2.271.052.527
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 28, c. 1.	1.863.502.299
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 34, c. 3.	105.874.000
Legge 7 dicembre 1999, n. 472.....	100.000.000
Decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, art. 3.....	98.127.000
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 27.....	103.291.000
Legge 11 dicembre 2000, n. 381.....	258.228
<i>Totale Ministero dell'interno.....</i>	<i>2.271.052.527</i>
<i>Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio</i>	
Difesa del suolo e tutela ambientale.....	991.683.207
Legge 9 dicembre 1998, n. 426.....	141.856.827
Legge 28 dicembre 2001, n. 448.....	23.411.000
Legge 8 ottobre 1997, n. 344.....	13.118.005
Legge 23 dicembre 2000, n. 388.....	118.785.087
Legge 22 febbraio 2001, n. 36.....	6.713.940
Legge 23 marzo 2001, n. 93.....	2.065.828
Legge 5 marzo 1963, n. 366.....	11.568.634
Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.....	154.937.000
Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.....	41.316.552
Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.....	2.006.705
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.....	2.220.764
Legge 18 maggio 1989, n. 183.....	388.760.865
Legge 31 luglio 2002, n. 179.....	7.453.000
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 49.....	77.469.000
<i>Totale Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.</i>	<i>991.683.207</i>

segue: ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 (in euro)
<i>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i>	
Opere strategiche	
Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 13.....	354.300.000
<i>Totale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.....</i>	<i>354.300.000</i>
<i>Ministero della difesa</i>	
Ricerca scientifica	154.505.000
Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, art. 9, 10 e 11 ..	116.700.320
Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, art. 12	37.804.680
<i>Totale Ministero della difesa.....</i>	<i>154.505.000</i>
<i>Ministero delle politiche agricole e forestali</i>	
Agricoltura, foresta e pesca	474.933.156
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 123, c. 1, lett. <i>b)</i>	7.746.853
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. <i>a)</i>	10.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. <i>b)</i>	10.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. <i>c)</i>	15.493.707
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. <i>d)</i>	12.911.422
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. <i>e)</i>	12.911.422
Legge 14 agosto 1971, n. 817.....	5.164.569
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 145, c. 36.....	5.164.569
Legge 15 dicembre 1998, n. 441.....	1.549.371

segue: ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 (in euro)
Legge 27 luglio 1999, n. 268.....	1.549.371
Legge 25 febbraio 2000, n. 39.....	2.582.285
Legge 2 dicembre 1998, n. 423.....	2.582.284
Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, art. 2.....	6.870.908
Legge 23 dicembre 1999, n. 499, art. 4.....	232.276.000
Legge 27 marzo 2001, n. 122, art. 15, c. 1.....	18.323.000
Legge 8 agosto 1991, n. 267, art. 1, c. 1.....	13.428.000
Legge 8 agosto 1991, n. 267, art. 2, c. 1.....	2.066.000
Legge 8 novembre 1986, n. 752, art. 4, c. 3, lett. d).....	5.164.568
Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 18, c. quarto.....	551.060
Decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, art. 6, c. 1.	14.977.250
Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, art. 19.....	67.139.397
Decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, art. 2, c. 1..	25.822.844
<i>Totale Ministero delle politiche agricole e forestali.....</i>	<i>474.933.156</i>
 <i>Ministero per i beni e le attività culturali</i>	
Patrimonio culturale.....	348.931.050
Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.....	211.897.564
Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 1, c. 1, art. 7, c. 1 e 2.	25.306.389
Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 3, c. 1.....	5.164.569
Legge 29 dicembre 2000, n. 400, art. 3, c. 1.....	206.583

segue: ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2003 (in euro)
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, c. 32.....	2.582.285
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, c. 83.....	77.468.535
Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441	896.793
Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.....	11.387.874
Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409	6.504.001
Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 23, c. 1	5.000.000
Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 42, c. 6.....	2.000.000
Decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19	516.457
<i>Totale Ministero per i beni e le attività culturali.....</i>	<i>348.931.050</i>